

Nota di sintesi

Decreto 8 marzo 2010, n. 65

“Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”

(*Gazzetta ufficiale del 4 maggio 2010, n. 102*)

Data di entrata in vigore: 19 maggio 2010

Termine di adeguamento (collegato all'entrata in vigore dell'obbligo di ritiro “uno contro uno” da parte della distribuzione): 18 giugno 2010

Soggetti interessati

I distributori, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. n) del Dlgs. 151/2005, risultano i principali soggetti interessati dalla nuova normativa, anche se non gli unici.

Il distributore ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del citato decreto ha l'obbligo di:

- assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura dismessa proveniente da nuclei domestici al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, a condizione che sia di tipo equivalente e con le stesse funzioni di quella acquistata;
- provvedere al trasporto degli stessi RAEE domestici presso i Centri di raccolta.

Come detto, oltre ai distributori, vi sono altri soggetti interessati dalle semplificazioni introdotte dal decreto, ossia gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica in quanto anche tali soggetti, in ragione della loro attività, detengono RAEE provenienti dalle utenze domestiche o professionali. Il decreto riguarda infine, per quanto concerne il trasporto, i trasportatori che agiscono in nome e per conto dei distributori.

Condizioni per la raccolta dei Raee domestici

In analogia e coerenza con quanto previsto dal Dm 8 aprile 2008 s.m.i. recante la disciplina dei Centri di raccolta (CdR) comunali, il nuovo Regolamento sulla distribuzione stabilisce che il raggruppamento dei RAEE, finalizzato al loro trasporto fino ai CdR medesimi, effettuato dai distributori a determinate condizioni, rientra nella fase della raccolta e non si configura quindi come stoccaggio di rifiuti. Tale attività può essere svolta presso i locali del punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione per l'iscrizione all'Albo, effettuata dagli stessi distributori.

Il raggruppamento di cui sopra deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) esso deve riguardare esclusivamente i RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- b) i RAEE raggruppati devono essere trasportati presso i Centri di raccolta almeno con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 Kg;
- c) il raggruppamento dei RAEE, sia presso il punto vendita che altrove, deve essere effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato e dotato di appositi sistemi di copertura anche mobili per la protezione da pioggia e dall'azione del vento; i RAEE vanno raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, garantendo l'integrità delle apparecchiature e adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

I distributori che effettuano il raggruppamento all'atto del ritiro devono provvedere alla compilazione, in luogo dell'ordinario registro di carico e scarico di cui al Dm 148/98, di uno schedario numerato progressivamente secondo il modello riprodotto nell'Allegato I al regolamento. Esso deve essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione e va integrato con i documenti di trasporto semplificati.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, i distributori devono inoltre adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al Centro di raccolta nello stato in cui sono stati loro conferiti, ossia senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di trattamento dei rifiuti per le quali non sono autorizzati. Tale obbligo discende dalla disposizione di cui all'art. 7 del cit. Dlgs. 151/2005, secondo cui i soggetti che effettuano la raccolta (quindi anche i distributori) devono assicurare che tale operazione sia svolta in modo da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti.

Condizioni per il trasporto dei Raee domestici

A differenza della raccolta, il trasporto "agevolato" dei RAEE provenienti dai nuclei domestici può essere effettuato non solo dai distributori, ma anche da terzi che agiscono in loro nome.

Il trasporto deve rispettare un limite massimo quantitativo complessivo di RAEE pari a 3.500 kg e deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3.500 kg e massa complessiva non superiore a 6.000 kg.

Il trasporto secondo le modalità agevolate è consentito solo per tratte specificamente individuate, ovvero:

- a) tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al luogo ove è effettuato il raggruppamento, oppure direttamente al Centro di raccolta;
- b) tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento al Centro di raccolta.
- c) tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento, nel caso in cui quest'ultimo sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita presso il quale viene conferito il Raee da parte del consumatore.

Nei casi a) e b) il distributore, o il trasportatore che agisce in suo nome, ha l'obbligo di compilare e controfirmare in tre esemplari il documento di trasporto (che va altresì numerato) di cui all'Allegato II. Una copia, controfirmata in arrivo dall'addetto al Centro di raccolta, rimane al trasportatore; una copia è consegnata al Centro di raccolta; un'altra copia, controfirmata anch'essa dal CdR, è restituita dal trasportatore al distributore qualora il trasporto non sia effettuato dal distributore stesso. Quest'ultimo è tenuto a conservare la propria copia insieme allo schedario di cui all'Allegato I (v. sopra). Il trasportatore, dal canto suo, adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti semplificati relativi ai trasporti effettuati.

Nel caso c), a differenza dei precedenti, il trasporto deve essere accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti ritirati e trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento. Le copie fotostatiche sono conservate, a cura del distributore, presso il luogo di raggruppamento, fino al trasporto dei rifiuti presso il Centro di raccolta.

Comunicazione MUD e iscrizione all'Albo

Il decreto ministeriale n 65 del 8 marzo 2010, all'art. 9, prevede l'esonero dalla comunicazione MUD da parte di tutti i soggetti che effettuano la gestione dei RAEE ai sensi dello stesso decreto.

Per svolgere le attività di raccolta/raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici è necessaria l'iscrizione in una specifica sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base ad un'apposita delibera del Comitato nazionale in corso di emanazione.

La Sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione. In sede di prima applicazione l'obbligo di iscrizione si intende comunque assolto con la presentazione della comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che è valida fino alla pronuncia (in senso favorevole o contrario) della Sezione.

Per l'iscrizione non è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie; essa va rinnovata ogni cinque anni.

Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica

Le disposizioni di semplificazione sopra descritte riguardanti il raggruppamento, la tenuta dello schedario, il trasporto e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali si applicano anche al ritiro e al trasporto di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei Centri di assistenza tecnica (CAT) di AEE nello svolgimento della propria attività, con due eccezioni:

- a) non è ammessa alle semplificazioni la raccolta in luogo diverso dai locali dell'esercizio dell'attività, ancorchè tecnicamente idoneo: detta operazione dovrà pertanto essere autorizzata come stoccaggio;
- b) installatori e CAT non possono avvalersi di soggetti terzi per l'attività di trasporto "semplificata".

Ai fini del conferimento ai Centri di raccolta per i RAEE domestici, è necessario che installatori e CAT dimostrino la provenienza domestica dei RAEE conferiti tramite un documento di autocertificazione (Allegato III).

RAEE professionali

Le semplificazioni individuate dal decreto 8 marzo 2010 n. 65 nel caso di RAEE professionali coincidono con quelle previste per i RAEE domestici e riguardano esclusivamente i distributori, gli installatori e i centri di assistenza tecnica (CAT) formalmente incaricati dai produttori o dai Sistemi collettivi. Sono questi soggetti, infatti, a dover garantire il ritiro del RAEE professionale nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura, in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni.

Dopo il ritiro, il distributore dovrà trasportare i RAEE professionali direttamente presso il Centro di trattamento indicato dal produttore/Sistema collettivo o eventualmente presso un Centro di raccolta comunale convenzionato (autorizzato alla gestione dei relativi CER per rifiuti speciali), con oneri a carico degli stessi produttori secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3 del Dlgs. 151/05.

Centri di raccolta per Raee domestici organizzati dai produttori di Aee (o loro incaricati)

L'art. 8 del regolamento rappresenta una norma "di chiusura" che, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lett. c) del Dlgs. 151/05 prevede la possibilità, per i produttori di AEE (leggi: Sistemi collettivi) o per i soggetti da questi incaricati (che a ben vedere potrebbero anche essere i distributori delegati dai produttori), di realizzare e gestire dei Centri di raccolta per RAEE domestici secondo le modalità indicate dal Dm 8 aprile 2008, come modificato dal Dm 13 maggio 2009. In tal modo il legislatore pone le basi per ampliare la rete dei Centri di raccolta per RAEE domestici che, come risulta dai dati del Centro di coordinamento recentemente pubblicati, risulta a tutt'oggi carente sia da un punto di vista della distribuzione sul territorio, sia da un punto di vista della capacità ricettiva. La norma, nella sua estrema concisione, presenta tuttavia qualche difficoltà interpretativa e di coordinamento rispetto alla disciplina sui Centri di raccolta comunali ed intercomunali (che è stata confezionata per la regolamentazione specifica di tali Centri) e necessita pertanto di interpretazione e integrazione per poter risultare applicabile.